

tra un appello e l'altro. La massima contraria adottata dall'ufficio di avere accettato solamente una parte dei voti che si presentavano dopo terminato il primo appello, e di avere esclusi gli altri, costituisce una misura arbitraria che non ha più alcun limite che nella volontà dei membri dell'ufficio. Misura con cui mi pare che si abbia voluto stabilire un privilegio a favore di alcuni elettori ai quali si sarebbe data la facoltà di votare tra un appello e l'altro, mentre si sarebbe denegata ad altri. La presa misura potendo non poco contribuire sull'esito della votazione, il sottoscritto si crede in dovere di protestare, lasciando al giudizio di chi di ragione stabilire sulla validità o no dell'operazione elettorale di questa sezione.

• **AVV. CASALIS, scrutatore.**

« Sottoscritti dichiariamo di avere preso parte alla votazione dopo terminato il primo appello, come dichiariamo che molti altri ancora votarono nelle stesse circostanze di tempo.

• **CHICCO, professore — BELLETTI GIOVANNI.**

« Sottoscritti dichiariamo che dall'ufficio ci fu negata la facoltà di votare tra il primo ed il secondo appello.

• **CAVALLERO FRANCESCO — CORTASSA, geometra.**

« Sulla proposta del signor avvocato Casalis Bartolommeo, scrutatore, l'ufficio, a pluralità di voti, ha dichiarato di ammettere alla votazione quegli elettori soltanto che trovavansi presenti prima che dal signor presidente fosse stata dichiarata chiusa la prima chiamata, e di rimandare al secondo appello tutti coloro che eransi presentati dopo che dal signor presidente era stato chiuso il primo; perchè la legge, prescrivendo sostanzialmente due distinti appelli, volle escludere che l'ufficio si potesse costituire in permanenza, tanto più che ha onninamente prescritto che si debbano i bollettini consegnare e ricevere dal signor presidente; ne conseguirebbe che assentandosi dalla sala il medesimo, restandovi ciò nullameno presenti tre membri dell'ufficio, costoro non potrebbero farne le veci e rimettere perciò e ricevere i bollettini degli elettori, locchè esclude la continuazione delle operazioni fra un appello e l'altro. Non regge l'obbiezione che, terminata la lettura di tutti gli elettori per ordine alfabetico, siasi tuttavia ricevuti i voti di quelli i quali intervennero pendente la lettura, sia perchè erano stati diffidati che si sarebbero ricevuti dopo la lettura dei nomi per ordine alfabetico, sia perchè non era ancora stata dichiarata chiusa la prima chiamata. Nè col sistema di non tenere aperta l'operazione fra un appello e l'altro, può dirsi preclusa la via agli elettori di dare il loro voto mentre la legge ha tassativamente prescritto ad un'ora pomeridiana il tempo per votare per tutti quelli che non si presentarono alla prima chiamata.

« I sottoscritti poi credono ancora essere molto inesatto il modo con cui venne redatta la dichiarazione degli elettori che sottoscrissero la protesta del signor avvocato Casalis; non è fra la prima e la seconda chiamata, propriamente dette, che vennero ammessi a votare alcuni elettori, ma bensì prima che fosse stata dichiarata chiusa formalmente la prima chiamata come abbiamo già superiormente accennato.

« Sottoscritti: **AVV. CUNIBERTI, presidente — Cav. BERTERA Bartolommeo — AVV. BIGLIO — CERRUTI Bernardo — BERTI Giovanni dottore, segretario.** »

Le ragioni esposte, come si disse, dall'ufficio della prima sezione del collegio di Carmagnola, essendo state dall'ufficio riputate valevolissime per respingere le obbiezioni presenta-

tesi contro il suo operato, l'ufficio VI non può a meno di convalidare le sue decisioni e per organo mio vi propone la conferma dell'elezione di cui si tratta.

**PESCATORE.** Mi rincresce in verità che la Camera abbia prestato poca attenzione alla relazione testè fatta. Io ne ignorava prima le circostanze, ma da quel poco che in mezzo al bisbiglio generale ho potuto udire mi pare che gravi eccezioni possano farsi alla validità di questa elezione, perchè se non ho male inteso, salva la distinzione un poco teologica tra la chiusura formale e la chiusura non formale tra la prima e la seconda chiamata, alcuni elettori veramente privilegiati non so come e per qual ragione dall'ufficio furono ammessi a votare, ed altri vennero respinti.

Evidentemente è questo un fatto illegale e non vuolsi assolutamente comportare dalla Camera, poichè influisce sul risultato dell'elezione, nè credo che la Camera possa così leggermente, mi si permetta la parola, transigere su questi fatti.

Io ritengo che si debba rimandare quest'elezione a miglior esame, e, se occorre, fare anche un'inchiesta. Non basta, a mio giudizio, che un presidente d'ufficio elettorale respinga i fatti gravissimi allegati dai petenti, quando l'ufficio non è in istato di giudicare. Non so come si possa ammettere questo sistema di usare agevolezze a favore di certi elettori e di respingere gli altri. Io vorrei adunque che si deliberasse di sospendere la convalidazione di quest'elezione finchè sia tutto meglio chiarito.

**CADORNA C.** Appartenendo all'ufficio che ha approvato all'unanimità quest'elezione, mi credo in debito di aggiungere alcune osservazioni a quelle che sono già state fatte in appoggio delle conclusioni dell'ufficio stesso.

La semplice esposizione del fatto giustifica, secondo che io credo, la deliberazione presa dall'ufficio. Il fatto è che durante il primo appello, e prima che la votazione si dichiarasse sul medesimo chiusa, entrarono alcuni elettori, che già erano stati chiamati. Subito dopo il compimento dell'appello questi elettori furono ammessi a votare; successivamente il presidente ha dichiarata chiusa la prima operazione, e di poi si sospese il ricevimento di altri voti fino al secondo appello.

Ciò è quanto risulta dal processo verbale, e non è neppure contraddetto dagli opposenti. Il fatto essenziale pertanto è che le votazioni, di cui si tratta, furono ammesse incontinentemente dopo il primo appello, ed innanzi che l'operazione fosse dichiarata chiusa, e che gli elettori che si laggarono non furono ammessi a votare dopo che la detta operazione era chiusa.

Io non credo che sia distinzione teologica nel senso inteso dall'onorevole deputato Pescatore quella che si fa tra una votazione, la quale si fece prima che il presidente dichiarasse chiusa l'operazione, ed una votazione la quale si volesse fare dopo. Egli è certo che giustamente il presidente ha ammesso coloro i quali erano entrati durante l'appello a votare prima che la votazione fosse chiusa; ma credo che altrettanto giustamente il presidente, dopo avere dichiarata chiusa la prima votazione, rifiutò ammettere altri votanti prima che avesse luogo il secondo appello. La legge prescrive appunto il secondo appello per provvedere ai comodi di tutti gli elettori, acciocchè possano votare facilmente anche coloro i quali non avessero potuto intervenire alla prima votazione. Quegli elettori i quali sono intervenuti alla seconda votazione dopo che la prima era già stata chiusa avevano dalla legge il mezzo di esternare il proprio voto nel secondo appello, il quale ebbe luogo: se ciò non si ammettesse, quale